



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;
- VISTO l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

modificazioni”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 concernente “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che, al fine di sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che “*la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)*” e che “*le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE*”;
- VISTO il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell’università e della ricerca, nonché dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, la definizione del profilo



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;

- VISTO l'articolo 7 bis del citato decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", assegnando all'INDIRE la funzione di *formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*";
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*" e, in particolare, le Tabelle A, B e C;
- VISTO lo Statuto di INDIRE approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 6 del 14 novembre 2024;
- VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Statuto, che annovera tra le finalità statutarie dell'INDIRE i compiti di "*formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*";
- CONSIDERATO che INDIRE risulta essere ente "*in house*" del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui all'articolo 6 del decreto-legge 71 del 2024, finalizzato ad elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio;
- VISTO in particolare, l'Allegato B al decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 recante i posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 sopra citato, distinti per grado di istruzione;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- VISTA la nota prot. 17219 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “Avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” finalizzata ad acquisire da INDIRE il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica;
- VISTA l’offerta formativa, distinta per grado di istruzione scolastica, trasmessa dall’INDIRE con la nota n. 21563 del 9 maggio 2025 relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO l’avviso inviato alle Università con la nota prot. 20365 del 22 maggio 2025 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”;
- VISTA la nota prot. 21116 del 29 maggio 2025 con la quale sono stati prorogati al 7 giugno 2025 i termini di cui all’avviso prot. 20365 del 22 maggio 2025 per la presentazione delle offerte formative da parte delle Università;
- VISTA l’offerta formativa delle Università, distinta per grado di istruzione scolastica, comunicata tramite la piattaforma di cui all’avviso sopra menzionato;
- CONSIDERATO che con comunicazione ex articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prot. nn. 23251, 23255, 23256 del 12 giugno 2025, è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di alcune delle università offerenti al fine di consentire alle medesime di eventualmente rettificare delle incongruenze rilevate dall’Amministrazione nell’ambito delle offerte presentate;
- TENUTO CONTO dei riscontri forniti dalle università destinatarie che hanno provveduto a chiarire e/o rettificare le incongruenze rilevate;
- VISTA la nota prot. 24390 del 17 giugno 2025, con la quale è stata ritenuta suscettibile di accoglimento l’offerta formativa trasmessa dall’INDIRE con la citata nota n. 21563 del 09 maggio 2025, pari a 5.850 posti (di cui 900 per l’infanzia, 2.700 per la primaria, 1.350 per la secondaria di primo grado e 900 per la secondaria di secondo grado);
- TENUTO CONTO del fabbisogno per l’attivazione dei percorsi di specializzazione di cui al decreto ministeriale 75/2025 pari a totali 52.622 posti;
- CONSIDERATO che, con il citato avviso prot. 20365 del 22 maggio 2025, sono stati resi disponibili in favore delle Università, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, complessivi 20.700 posti da attivarsi nel primo ciclo di percorsi di formazione;

TENUTO CONTO che complessivamente il numero di posti offerti dalle Università è maggiore rispetto al numero di posti attivabili messi a disposizione per ciascun ordine e grado;

RITENUTO opportuno avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per elevare la qualità dell'inclusione scolastica, ed effettuare la conseguente ripartizione dei posti disponibili;

DECRETA

Art. 1

1. A far data dal presente decreto è autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.
2. I posti disponibili autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 per il primo ciclo di percorsi di formazione sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Stante l'eccedenza dell'offerta potenziale complessiva fornita dalle Università rispetto al fabbisogno di cui all'avviso prot. n. 20365 del 22 maggio 2025, i posti sono ripartiti secondo il principio di proporzionalità in relazione all'offerta ricevuta ed ai posti disponibili, applicando una soglia massima di assegnazione per ciascuna Università pari al 10% dei posti medesimi per ciascun grado, al fine di consentirne una più equa distribuzione tra tutti gli Atenei.
4. I posti residui rispetto al fabbisogno di cui all'avviso prot. 20365 del 22 maggio 2025, risultanti dalla ripartizione dei posti alle Università di cui alla tabella allegata, verranno messi a disposizione in un prossimo ciclo autorizzato con successivo provvedimento così come disposto al comma 3 del successivo articolo.

Art. 2

1. I corsi di cui al presente ciclo dovranno svolgersi in non meno di quattro mesi. I contenuti dei percorsi di formazione, per quanto attiene agli insegnamenti obbligatori, ai laboratori sono definiti nell'Allegato A del decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025.
2. I corsi di specializzazione di cui al comma 1 sono attivati per un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario suddiviso nei quattro gradi. In tal caso, gli Atenei avranno cura di garantire, nell'ambito degli insegnamenti previsti dall'Allegato A al decreto ministeriale n.75/2025, le specificità dei singoli gradi di istruzione, ferma restando la diversificazione per ciascun grado di istruzione dei laboratori.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

3. Con successivo provvedimento sarà autorizzato un nuovo ciclo dei percorsi di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, entro i limiti dei posti individuati dal citato Allegato B del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito ed è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 – I ciclo

Denominazione Ateneo	INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO	TOTALE
Università della Basilicata	11	56	5	3	75
Università della Calabria	50	150	34	20	254
Università Mediterranea di Reggio Calabria	75	150	50	29	304
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	150	300	100	-	550
Università Telematica "Giustino Fortunato"	75	450	201	118	844
Università Telematica "Pegaso"	300	1.230	360	180	2.070
Università di Parma	-	-	-	59	59
Università di Cassino e del Lazio meridionale	300	1.230	201	59	1.790
Università Europea di Roma	75	150	50	29	304
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	-	150	50	29	229
Libera Università "Maria SS Assunta" – LUMSA di Roma	150	450	100	88	788
Università "Saint Camillus International"	-	300	100	59	459
Università Telematica "Universitas Mercatorum"	225	1.230	301	88	1.844
Università Cattolica Sacro Cuore	13	50	42	20	125
Università della Tuscia	-	150	50	29	229
Università di Urbino "Carlo Bò"	75	150	50	29	304
Università di Foggia	75	150	50	29	304
Università del Salento	-	150	50	29	229
Università di Palermo	75	150	50	29	304
Università di Siena	25	150	50	59	284
Università di Perugia	25	200	34	20	279
Università di Verona	-	-	50	29	79
Università di Bologna	75	150	50	-	275
Università di Roma Tre	-	150	50	29	229
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT	-	150	50	29	229
Università di Cagliari	-	150	-	-	150
Università di Firenze	25	100	50	29	204
Università Modena-Reggio Emilia	-	-	50	-	50
Università telematica Unicusano - Roma	75	300	50	29	454
Università di Macerata	75	450	151	59	735
Università di Bari	75	150	50	29	304
Università di Padova	25	150	100	29	304
Università di Salerno	75	150	50	29	304
Università degli Studi "Link Campus University"	300	1.230	360	176	2.066
Università telematica "e-Campus"	300	1.230	360	180	2.070



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Università del Molise	25	70	50	29	174
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	25	100	50	29	204
Università di Messina	75	150	50	29	304
Università per Stranieri di Reggio Calabria	75	150	100	59	384
Università UKE "Kore" di Enna	75	300	-	-	375